

all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo. L'attribuzione temporanea del seggio ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si applica quanto previsto dall'articolo 1sexies per il caso di impedimento permanente.".

Art. 24

(Adeguamento delle schede elettorali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad approvare i modelli di schede elettorali previsti dalla presente legge e ad adeguare i modelli già vigenti.

Art. 25

(Abrogazione)

1. La legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione

di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), è abrogata.

Art. 26

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 21/2007, relative alla proroga dei poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale, continuano ad applicarsi sino alla proclamazione del primo Presidente della Regione eletto ai sensi della presente legge.

Art. 27

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della medesima.

NOME E COGNOME		COMUNE DI RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Autenticazione delle firme

A norma dell’articolo 9 della legge regionale n. 9/2003, io sottoscritto in qualità

di , certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopraindicati nel

numero di (in cifre e in lettere) da me identificati.

..... il

Firma

.....

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta). Abrogazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21.

RELAZIONE

L'attuale sistema elettorale regionale è caratterizzato da gravi difetti.

In primo luogo è un sistema che non favorisce stabilità nell'azione di governo.

La situazione di crisi e di incertezza è ormai cronica E determina pesanti ricadute negative sull'attività amministrativa a causa di una instabilità perenne. Inoltre è un sistema che non rispetta la volontà degli elettori a cui ci si presenta al momento del voto con orientamenti, contenuti e alleanze che vengono poi stravolti nelle girandole delle alleanze in corso di legislatura. L'attuale sistema inoltre non garantisce, come previsto dalla Costituzione e dallo Statuto speciale, una presenza ed un ruolo paritario fra uomini e donne. La sproporzione è evidente: oggi in Consiglio regionale ci sono solo 4 donne e 31 uomini. E non è neppure prevista la presenza in Giunta di entrambi i generi. Infine l'attuale sistema non è neppure democratico perché con uno sbarramento al 5,7% per accedere alla ripartizione dei seggi e l'obbligo di raccogliere ben 900 firme per una lista non rappresentata in Consiglio si comprime la partecipazione di forze nuove. E con l'esclusione dall'elettorato passivo dei diciottenni si penalizzano i giovani. La Proposta di legge di riforma contiene i seguenti punti essenziali:

- Elezione diretta del Presidente della Regione e contestualmente della maggioranza a lui collegata.

- Diventa Presidente il candidato che ottiene più voti e almeno il 40% dei voti validi. Se nessuno raggiunge tale soglia si va ad un ballottaggio fra i due candidati che hanno avuto più voti.

- La lista o coalizione che elegge il Presidente, al primo o secondo turno, ottiene almeno 21 seggi.

In ogni caso 11 seggi sono riservati alle minoranze a loro garanzia. E' possibile la presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la sua approvazione comporta la decadenza del Presidente, lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni. Una persona che ricopre per due legislature la carica di Presidente non si può ricandidare neppure come consigliere (attualmente c'è un limite per i consiglieri dopo tre legislature). La Giunta è composta da un massimo di un Presidente e sei assessori (attualmente non c'è limite). La soglia di sbarramento per l'accesso ai seggi di ogni lista è fissata al 4% (ora è al 5,7%). Il numero minimo di firme per presentare una lista è fissato in 300 firme (ora ne sono richieste 900). E' previsto il superamento della preferenza unica (ora c'è un'unica scelta). Nelle liste dei candidati ogni genere non puo essere rappresentato in misura inferiore al 40% (ora è previsto il 35%). E' previsto l'obbligo della presenza di entrambi i generi in Giunta (ora non c'è obbligo). L'elettorato passivo è esteso ai diciottenni (ora occorre avere 21 anni).

Lo spoglio delle schede avviene con il sistema centralizzato

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge disciplina la forma di governo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e di nomina degli Assessori regionali.”.

Art. 2

(Inserimento del titolo Ibis nella l.r. 3/1993)

1. Dopo il titolo I della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

“TITOLO IBIS GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 1bis

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione. 2. Oltre alle attribuzioni conferitegli dallo Statuto speciale e dalle leggi, il Presidente della Regione esercita le seguenti funzioni:

a) nella prima seduta del Consiglio regionale presenta il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e comunica i nominativi degli assessori;

b) nomina gli assessori, attribuendo a uno di essi le funzioni di Vicepresidente, e può revocarli.

Art. 1ter

(Sistema elettivo)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire una preferenza per ognuno dei due generi, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.

4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

Art. 1quater

(Giunta regionale)

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e da un numero massimo di sei Assessori, nominati dal Presidente. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i generi.

2. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

4. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Regione nomina gli Assessori e attribuisce a uno di essi le funzioni di Vicepresidente.

5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.Il Presidente della Regione può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

Art. 1quinquies

(Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata.

2. La mozione è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

5. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Regione e la Giunta regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. I poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

6. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri della Giunta regionale sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti.

Art. 1sexies

(Morte, impedimento permanente, dimissioni e decadenza del

Presidente della Regione e degli Assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza del Presidente della Regione, si procede all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. In tali ipotesi, il Vicepresidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente.

2. Quando si debba procedere ai sensi del comma 1, il Vicepresidente, dopo aver accertato l'evento che dà luogo al rinnovo anticipato, previa deliberazione della Giunta regionale, indice entro i successivi quindici giorni le elezioni, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

3. Nel caso di sospensione del Presidente della Regione adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla cessazione della sospensione stessa. Per la sostituzione temporanea si applica l'articolo 57.

4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un Assessore, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva.

5. Nel caso in cui le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 riguardino anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente della Regione sono svolte dall'assessore più anziano di età.

6. Nel caso di rimozione del Presidente della Regione, si applica quanto disposto dal presente articolo per le altre cause di cessazione della carica.

Art. 1septies

(Scioglimento anticipato del Consiglio regionale)

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 48 dello Statuto speciale, lo scioglimento del Consiglio regionale consegue alle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, rassegnate contestualmente o comunque a distanza di non più di tre giorni dalla prima delle stesse.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso.

3. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione, entro quindici giorni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi.

4. In tutti i casi di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, si applicano le disposizioni relative alla proroga dei poteri del Consiglio regionale, del Presidente ella Regione e della Giunta regionale di cui all'articolo 1quinquies, commi 5, e 6.

Art. 1octies

(Scadenza naturale della legislatura)

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla proclamazione del nuovo Presidente. I poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

2. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 3 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Eleggibilità a Consigliere regionale e Presidente della Regione)

1.Sono eleggibili a Consigliere regionale e Presidente della Regione i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il diciottesimo

anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3.1 della l.r. 3/1993)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3.1 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:
“1bis. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Regione per due mandati consecutivi non è, nella legislatura successiva, eleggibile al Consiglio regionale. Non si computa come man-dato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.”.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 3bis della l.r. 3/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 3bis della l.r. 3/1993, le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 4bis della l.r. 3/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta, con apposita dichiarazione, un proprio programma elettorale contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione. Tutte le liste che indicano lo stesso candidato alla carica di Presidente della Regione devono avere lo stesso programma.”.

2.Dopo il comma 1 dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Ciascun programma elettorale deve altresì contenere una specifica scheda allegata con la descrizione del numero e dell'articolazione degli assessorati che si intendono proporre.”.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1ter. La dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tali programmi si riferiscono ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.”.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere regionale deve essere collegata a un candidato alla carica di Presidente della Regione e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventiquattro e non superiore a trentaquattro”.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dai seguenti: “La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di trecento e non più di cinquecento elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di Presidente della Regione.”.

3. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 le parole: “del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandida-bilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”, sono sostituite dalle seguenti: “del d.lgs. 235/2012”.

4. Dopo il comma 5bis dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

“5ter. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il Con-siglio regionale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.”.

5. Dopo il comma 5ter dell'articolo 6 della l.r. 3/1993, introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

“5quater. Con la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere presentato anche il programma di legislatura contenente anche la scheda sul numero e l'articolazione degli assessorati. Il programma deve essere identico a quello della lista o delle liste collegate.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.”.

7. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“7. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Re-gione e di consigliere regionale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere re-gionale in più liste.”.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 3/1993)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 3; le candidature alla carica di Presidente della Regione devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate.”.

2. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“abis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis”.

3. Dopo lettera abis) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:

“ater) le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regio-ne o, per il candidato alla carica di Presidente, con una o più liste di candidati alla carica di consigliere regionale;”.

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 3/1993)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“a) verifica che le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste siano state presentate nei termini, che siano sottoscritte e corredate dal programma elettorale e allegata scheda sul numero e articolazione degli assessorati; dichiara invalide quelle che non corri-spondono a queste condizioni”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente:

“abis) verifica che le liste comprendano un numero di candidati non inferiore al numero mi-

nimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore alla percentuale indicata all'articolo 3 bis, comma 2; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, è inserita la seguente:

“cbis) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Regione che non contengano l'indi-cazione della lista o delle liste collegate;”.

4. Dopo la lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

“cter) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente della Regione;”.

5. Dopo la lettera cter) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 4, è inserita la seguente:

“cquater) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella lista medesima;”.

6. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“e) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Regione e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere regionale che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requi-sito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;”.

8. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'arti-colo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine delle candidature alla carica di Presidente della Regione. L'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune è stabilito mediante separati sorteggi, indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di Presidente della Regione. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;”.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è aggiunto il seguente:

“2bis. La ricusazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate a una candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta la ricusazione della candidatura medesima.”.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di Presidente della Re-gione; sotto ogni nominativo sono stampati, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel rispettivo sorteggio, i contrassegni delle liste collegate, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consiglie-re regionale. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca.”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Re-gione con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del Consiglio regionale e lo spazio per l'espressione dei voti di preferenza, secondo le caratteristiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteg-gio dall'Ufficio elettorale regionale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Modalità di espressione del voto nel primo turno elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contras-segni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il Consiglio regionale.

2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contras-segno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Regione. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presi-dente della Regione vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione al quale la lista stessa è collegata. 3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul nome di Presidente della Regione e abbia inoltre tracciato un segno sul contrassegno di una lista non collegata al candidato stesso, si intende validamente espresso il voto assegnato al candidato alla carica Presidente della Regione e si intende nullo il voto di lista.

4. L'elettore può manifestare uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga trac-ciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente ai candidati alla carica di consigliere regionale che si intende votare.

6. Qualora il candidato alla carica di consigliere regionale abbia due cognomi l'elettore, nel

dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale sono contrassegnati nella lista i candidati alla carica di consigliere regionale preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del con-trassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferen-ze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.

4. Sono nulle le preferenze in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata o per candidati alla carica di Presi-dente della Regione.”.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 40 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome e il nome del candidato alla carica di Presidente della Regione votato e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Regione, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.”.

Art. 15

(Modificazione all'articolo 41 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati pre-feriti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di uno o due voti di preferenza per i candidati appartenenti alla medesima lista.”.

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 42 della l.r. 3/1993)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

“b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di Presidente della Regione;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993, come modificata dal comma 1, è inserita la seguente:

“bbis) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Regione;”.

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 49bis nella l.r. 3/1993)

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

“Art. 49bis

(Elezione del Presidente della Regione)

1. L'Ufficio elettorale regionale compone la graduatoria dei candidati alla carica di Presidente della Regione disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente. La cifra indi-viduale di ogni candidato è data dalla somma dei voti validi a esso attribuiti.

2. È proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi, purché superiore al 40 per cento del totale dei voti validi espressi.

3. Qualora nessun candidato alla carica di Presidente della Regione ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede a un secondo turno elettorale, con le modalità di cui all'articolo 50ter.”.

Art. 18

(Inserimento dell'articolo 49ter nella l.r. 3/1993)

1. Dopo l'articolo 49bis della l.r. 3/1993, introdotto dall'articolo 15, è inserito il seguente:

“Art. 49ter

(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Alla lista o al gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regio-ne è attribuito complessivamente un numero di seggi in proporzione ai voti validi ottenuti e, comunque, almeno 21 seggi, compreso quello attribuito al Presidente.”.

2. Alle liste o gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente spettano almeno 11 seggi.”.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. È ripartito tra le liste un numero di seggi pari al numero dei Consiglieri regionali previsto dallo Statuto speciale, meno uno. I seggi sono attribuiti successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno elettorale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 49ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da ripartire, trascurando la parte decimale;

c) determina la soglia minima per accedere all'attribuzione dei seggi, corrispondente al 4 per cento del totale dei voti validi espressi.

3. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei

seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da ripartire, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 2 lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b) e tenendo conto dell'eventuale premio di maggioranza o della garanzia per le minoranze di cui all'articolo 49ter.

4. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elet-torale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.”.

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 50ter nella l.r. 3/1993)

1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

“Art. 50ter

(Secondo turno elettorale)

1. Il secondo turno elettorale ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio i candidati collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

2. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il sud-detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

3. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

4. La scheda per il ballottaggio reca il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si espri-me tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

5. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha otte-nuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno e, in caso ulteriore di parità, il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. Infine, in caso di ulteriore parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato più anziano di età.”.

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 52 della l.r. 3/1993)

1. Alla rubrica dell'articolo 52 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “alla carica di consiglieri regionali”.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti consiglieri regionali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Regione non eletti a tale carica collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento con un gruppo di liste, il seggio spettante al candidato presidente è detratto dalla somma dei seggi complessivamente attribuiti alle liste del gruppo; quindi proclama eletti consiglieri regionali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati a tale carica che nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 3/1993, dopo la parola: “candidati” sono inserite le seguenti: “alla carica di consiglieri regionali”.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 55 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 55

(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

“1. Il nuovo Presidente della Regione convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 5, il nuovo Consiglio regionale.”.

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 57 della l.r. 3/1993)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

“1bis. Il seggio di consigliere regionale, assegnato al candidato Presidente non eletto alla carica che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al primo candidato non eletto dell'unica lista a esso collegata o, in caso di collegamento con più liste, della lista a esso collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo.”.

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 57 della l.r. 3/1993, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

“1ter. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notifica del prove-dimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.”.

3. Dopo il comma 1ter dell'articolo 57 della l.r. 3/1993, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1quater. Nel caso di sospensione del Presidente della Regione adottata ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dell'unica lista collegata al presidente. In caso di collegamento con più liste il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista, collegata al presidente, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato